



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e della Formazione
AREA DELLA PREVIDENZA
Settore amministrativo sanitario del personale di Polizia Penitenziaria

Prot. **002851**

Roma, *14 luglio 2009*

Ai Sigg. Provveditorati Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria
Loro Sedi

E, per conoscenza

Ufficio del Capo del Dipartimento
All'Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni
Sede

Ai Sigg. Direttori delle
Direzioni Generali
Sede

Al Direttore dell'Istituto Superiori
degli Studi Penitenziari
Roma

OGGETTO: Congedo straordinario ed aspettativa D.P.R. 16 aprile 2009 n. 51, articolo 16, comma 4.

Com'è noto, è stato pubblicato sulla G.U. 119 del 25/05/2009 – Suppl. Ord. 77, il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 concernente il recepimento dell'accordo sindacale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile relativo al quadriennio normativo 2006/09 ed a quello economico 2006/07.

Tra le innovazioni introdotte l'art 16, comma 4, del D.P.R. del 16 aprile 2009 n. 51, ha previsto una sostanziale modifica in materia di trattamento economico del personale collocato in aspettativa per infermità, in attesa della pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità (D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461).

Difatti, prima dell'entrata in vigore del D.P.R. del 16 aprile 2009 n. 51, al personale collocato in aspettativa per infermità, non ancora riconosciuta dipendente da causa di servizio ma in corso di definizione, venivano applicate le procedure previste per aspettativa derivata da infermità non dipendente da causa di servizio (decurtazione stipendiale del 50% dal tredicesimo mese; sospensione di qualsiasi emolumento dopo il diciottesimo mese).



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e della Formazione
AREA DELLA PREVIDENZA
Settore amministrativo sanitario del personale di Polizia Penitenziaria

Attualmente il comma 4 dell'art 16 predetto, prevede che in tale ipotesi il personale continui a percepire il trattamento economico in misura intera, fermi restando i limiti previsti all'articolo 68, comma 3 (periodo massimo di aspettativa pari a gg. 548 continuativi), e all'art. 70 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (913 gg. nel quinquennio) e fatte salve le disposizioni di maggior favore, fino alla pronuncia degli organi competenti in materia. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio, sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa.

Pertanto, gli Uffici competenti ad emettere il provvedimento formale di collocamento in aspettativa, vorranno impartire le necessarie indicazioni procedurali agli Istituti, alle Scuole ed ai Servizi a cui attenersi nei casi previsti dall'art. 16, comma 4, D.P.R. 51/2009. Si rammenta che tale disposizione decorre dall'entrata in vigore del D.P.R. 11/09/2007, n. 170, (01/11/2007, mese successivo a quello della pubblicazione in G.U.). Conseguentemente, nel caso in cui il procedimento si concluda con il mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, si provvederà al recupero delle somme non spettanti, mentre tali recuperi non dovranno essere effettuati nei casi in cui l'infermità sia riconosciuta dipendente da causa di servizio.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Massimo De Pascalis